



Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Istituto Comprensivo Statale Belmonte Calabro

Via Corrado Alvaro, 43 – 87033 Belmonte Calabro (CS) Telefono 0982616669

Codice Meccanografico: CSIC819007 Codice Fiscale 86002300787

Codice univoco ufficio per fatturazione: UFIJA9E

mail csic819007@istruzione.it

P.E.C. csic819007@pec.istruzione.it

www.icbelmontecalabro.edu.it

Belmonte 18.09.2024

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni

Scuola Secondaria di I° grado di tutti i plessi
dell'IC di Belmonte Calabro

Oggetto: Permessi saltuari e permanenti per attività sportive



Disciplinare per regolare ed ottimizzare le richieste saltuarie e periodiche di autorizzazione assenze scolastiche dovute a ragioni sportive (gare, stage di allenamento, manifestazioni di vario tipo sotto l'egida di Federazioni/Enti affiliati al CONI) e relativa giustificata, valida come deroga al monte ore obbligatorio previsto da ciascun piano di studi personalizzato ai sensi della delibera 18 del Collegio Docenti del 6 settembre 2024.

Premessa

Il nostro Istituto sta compiendo passi significativi nel campo della pratica sportiva di base e inclusiva, pur non avendo una tradizione consolidata per le esigenze degli studenti che praticano sport a livello agonistico, soprattutto quando ciò comporta l'inevitabile necessità di conciliare la frequenza scolastica con un elevato numero di impegni sportivi.

Riconosciamo infatti la valenza educativa della pratica delle discipline sportive e il loro potenziale positivo per il successo formativo degli studenti, assunto sancito anche nei deliberati recenti degli organi collegiali.

In tal senso, per incentivare la pratica sportiva, nell'alveo della correttezza istituzionale, e soprattutto per poter considerare valido l'anno scolastico, dobbiamo attenerci alla normativa vigente, la quale richiede che lo studente frequenti almeno i tre quarti del monte ore totale previsto (1056 ore per il tempo normale, maggiore per il prolungato). **Verranno giustificate solo le ore di assenze che rientrano nei requisiti approvati in collegio il 6 settembre 2024 e alla luce della normativa vigente:**

Visto che le Istituzioni scolastiche possono deliberare motivate e straordinarie deroghe (art. 14, comma 7 D.P.R. 122/2009 e C.M. 20/2011) per assenze documentate e continuative, purché tali assenze non pregiudichino ai docenti la possibilità di procedere ad una valutazione adeguata.

Vista la Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011 e il DPR n. 122/2009 (Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009): *L'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che "le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale, ndr.]*

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Vista la delibera 18 del 06/09/2024 del collegio dei docenti che così recita: la deroga ([l'ora di assenza dell'alunno pur uscendo dalla classe non concorre al cumulo finale di assenza](#)) è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, *si ritiene* che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni/Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e C.I.P. (DOCUMENTATE CON FIRMA DEL PRESIDENTE O RESPONSABILE DELL'ASD E FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE CHE DEVE VALIDARE IL CALENDARIO PERIODICO O ANNUALE);**
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Considerata la nota n. 2065 del 2 marzo u.s., richiamata dalla Circolare dello stesso M.I.U.R. la quale disciplina le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica.

Considerate le richieste di alcuni alunni di uscire in anticipo rispetto all'orario scolastico obbligatorio per gli impegni sportivi (gare, allenamenti e stage), per non inficiare la validità dell'anno scolastico (valido solo con la frequenza pari dal 75% dell'orario scolastico personalizzato D.Lgs 62 del 2017).

Si autorizzerà

in futuro l'uscita **saltuaria** (usare il [modello](#) generale) - in questo caso si autorizza l'uscita (ma l'assenza viene computata come tale - **SALVO SE L'USCITA È NECESSARIA PER UNA GARA NON PREVISTA NEL CALENDARIO PRESENTATO O LA STESSA È STATA RINVIATA**), mentre si autorizza l'uscita continuativa e periodica degli alunni per ragioni sportive, solo:

- previa richiesta di **permesso permanente da parte dei genitori valido per tutto l'anno,**
- **CON CONGIUNTA RICHIESTA DEL PRESIDENTE O RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ, ASD O ALTRO;**
- **ALLEGANDO CALENDARIO DELLE GARE FIRMATE DALLA FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE - PER GLI ALLENAMENTI SERVE LA FIRMA DEL PRESIDENTE O RESPONSABILE DELLE SOCIETÀ E L'ELENCO COMPLETO DEGLI ALLENAMENTI).**

N.B. solo in questo caso l'ora/e di assenza non farà/nno cumulo e non concorreranno a far salire la percentuale di assenza annua e sarà/saranno giustificate come deciso in collegio docenti del 3 e 6 settembre 2024 e dalle specifiche riunioni dipartimentali.

L'alunno prelevato dai genitori o da un loro delegato potrà sempre uscire, ma se l'uscita non rientra tra quelle giustificabili, concorrerà a determinare il cumulo di ore di assenza: superando il 25% del monte complessivo l'alunno non sarà ammesso a valutazione (D.Lgs. 62 del 2017).

In sintesi si possono configurare due tipologie di assenza giustificabili per ragioni sportive:

1) Assenze per la partecipazione a manifestazioni sportive saltuarie

Assenze per la partecipazione a gare o competizioni sportive non previste, o rinviate rispetto al calendario prodotto (il genitore, il presidente o responsabile ASD devono produrre come sopra richiesta, assumersi la responsabilità del minore e allegare documento della federazione). In questo caso:

- Si giustificano sul registro elettronico (in via residuale sul libretto delle assenze) come qualunque altra assenza (**sono giustificabili non concorrono a fare cumulo**).

È necessario richiedere una dichiarazione alla propria Società sportiva in cui si certifichi che lo studente, in quella data, ha partecipato all'evento sportivo. Tale dichiarazione deve essere consegnata al coordinatore di classe.

- Senza questi requisiti, l'alunno, accompagnato dal genitore o delegato, può uscire, ma le assenze si giustificano sul registro elettronico (in via residuale sul libretto delle assenze) come qualunque altra (**ma concorrono a fare cumulo perchè non rientrano tra le deroghe**).

2) Uscita anticipata permanente per lo svolgimento degli allenamenti o gare programmate da calendario sportivo

Il permesso permanente viene accordato previa compilazione di un apposito modulo allegato alla presente (è anche disponibile sul sito della scuola).

NB: deve essere necessariamente corredato da una Dichiarazione della propria Società sportiva in cui si certifichino i giorni e orari degli allenamenti e delle gare. Per le gare serve un calendario firmato dalla Federazione o Ente di promozione responsabile. Solo in questo le assenze verranno giustificate e non concorreranno a fare cumulo

NB: solo in questo caso lo studente minorenni può uscire dalla scuola anche se non accompagnato da un familiare maggiorenne o suo delegato.

È opportuno ricordare agli studenti e alle loro famiglie che:

- l'esonero dalle lezioni per potersi dedicare alle attività sportive non autorizza a tralasciare lo studio e gli impegni scolastici;
- non è possibile non frequentare mai il monte ore complessivo di una singola disciplina. Lo studente deve garantire una presenza minima sufficiente a permettere al Docente di poterlo valutare (es. Musica, Tecnologia e Scienze motorie con 2 sole ore settimanali il pomeriggio o altre discipline con 1 o 2 ore settimanali tutte concentrate nel giorno in cui si chiede di potersi assentare per gli allenamenti), saltando, periodicamente, gli allenamenti, magari concordando con il Docente il giorno, in modo da permettergli interrogazioni o verifiche;
- il Consiglio di classe dovrà formalizzare un Piano didattico personalizzato (PdP) qualora gli impegni sportivi fossero tali da rendere problematiche le valutazioni degli apprendimenti in alcune materie, definendo gli obiettivi minimi e pianificando verifiche e interrogazioni e gli eventuali interventi di recupero.
- in assenza di un **adeguato numero di verifiche**, non potendo esprimere una valutazione corretta in tutte le discipline, qualora lo studente abbia superato il numero massimo di ore di assenza, **NON sarà possibile andare in deroga sulla validità dell'anno scolastico e, pertanto, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.**

Si allega il modulo per formalizzare la richiesta di esonero per attività sportive.

Procedura per ottenere i Permessi permanenti per attività sportive

La famiglia dovrà presentare una formale richiesta sia per l'uscita anticipata **saltuaria** (un giorno) o quella periodica e **continuativa** (tutto l'anno per lo stesso giorno sia per gare o allenamenti) **almeno 3 giorni** prima dell'evento singolo o dell'inizio degli allenamenti o del campionato o gruppo di gare, inviandola per email istituzionale: **csic819007@istruzione.it** oppure tramite **registro elettronico**;

La richiesta dovrà essere **corredata** da **certificato** (come da scheda allegata alla presente) redatto dalla **società sportiva** per la quale è tesserato l'atleta. La società/ ASD dovrà redigere il certificato su carta intestata, da allegare unitamente alla richiesta della famiglia. Tale certificato dovrà riportare il nome esatto dell'Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, nome e cognome dell'atleta interessato, denominazione scuola e classe frequentata, nonché specificare dettagliatamente la manifestazione/ evento cui l'atleta dovrà prendere parte. In caso di campionato provinciale, regionale o altro è necessario allegare anche copia del **calendario** gare debitamente firmato e timbrato da **federazione** di competenza.

Per comodità, alleghiamo due facsimile:

- [Facsimile Famiglia](#)
- [Facsimile Società/ASD](#)

Il suggerimento è quello di utilizzare questo disciplinare solo in caso di competizioni o stage di allenamento di un certo rilievo (campionati o allenamenti periodici per eventidi importanza provinciale, regionale e nazionale, ecc.) e laddove ve ne sia l'effettiva necessità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasqualino Antonio Iallorezi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

